

## **TI\_GERICHTE 42.2016.30 vom 24. August 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-08-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2016.30\\_d20160824](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2016.30_d20160824)

FR: TI\_GERICHTE 42.2016.30 du 24 août 2016

IT: TI\_GERICHTE 42.2016.30 del 24 agosto 2016

### **Regeste**

Negato il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie. Convivenza stabile da più di 3 anni. Computo della sostanza immobiliare relativa alla proprietà di un fondo. Spesa d'alloggio massima riconosciuta

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo l'art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla

modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l'art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale."

L'art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L'ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l'esecuzione e l'applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell'USSI e della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l'adeguamento al rincaro sulla base dell'indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell'ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

"A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+ 272.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

2.5. Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a, c e d Laps, applicabile anche nell'ambito dell'assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), l'unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, in particolare, dai figli minorenni di cui ha l'autorità parentale e dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.

L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

L'art. 2a Reg.Laps, in vigore dal 1° ottobre 2006, enuncia poi che:

"La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

- a) vi sono figli in comune;
- b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
- c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.■

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172).

Secondo l'art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l'alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l'affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall'art. 9 Laps.

L'art.

**E. 9**

cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all'importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili.

Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all'importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.-- all'anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese.

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.

2.14. Come già accennato al considerando precedente, dal contratto di locazione del ricorrente e \_\_\_\_\_ si evince che la pigione dell'appartamento di \_\_\_\_\_ ammonta a fr. 1'950.-- mensili (cfr. doc. 22). Questo importo va maggiorato dalle spese accessorie effettiva, ossia di fr. 50.-- mensili.

Visto quanto esposto, nella concreta evenienza risulta una lacuna di fr. 750.-- che non è rappresentata nel calcolo effettuato dall'USSI. Detto in altre parole, se il ricorrente e \_\_\_\_\_ vivessero in un appartamento con un affitto massimo di fr. 1'250.-- avrebbero ogni mese fr. 750.- in più a disposizione.

## **E. 12**

janvier 2004, consid. 2, publ. in FamPra.ch 2004 p. 434; 2P.230/2005 du 10 juillet 2006, consid. 3.3; 2P.218/2003 du 12 janvier 2004, consid. 3.2; 2P.386/1997 du 24 août 1998; THOMAS GÄCHTER/MYRIAM SCHWENDENER, Nichteeliche Lebensgemeinschaften im Sozialversicherungsrecht, Ein Beitrag zum Verhältnis von Familien- und Sozialversicherungsrecht, in FamPra.ch 2005 p. 857 s.; FELIX WOLFFERS, Grundriss des Sozialhilferechts, 2e éd., Berne 1999, p. 162; PETER STADLER, Unterstützung von Konkubinatspartnern, in Zeitschrift für Sozialhilfe [ZeSo] 1999 p. 29 ss). A ce propos, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) prévoient que si les partenaires vivent en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être pris en compte de manière appropriée. Elles précisent qu'un concubinage est considéré comme stable, notamment, s'il dure depuis deux ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (norme CSIAS 12/07 F.5 - 2). Dans ce même ordre d'idées, le Tribunal fédéral a jugé, s'agissant de l'avance de pensions alimentaires, qu'une disposition cantonale selon laquelle les revenus du concubin du parent ayant droit sont pris en compte, et l'avance alimentaire accordée seulement si le revenu total des deux concubins ne dépasse pas la limite fixée, n'était pas arbitraire (ATF 129 I 1). (...)." Con giudizio 8C\_645/2015 del 10 dicembre 2015 l'Alta Corte ha confermato quanto deciso dall'amministrazione, ossia di considerare conviventi un richiedente di prestazioni assistenziali che è traslocato da un appartamento in un altro perché l'affitto del precedente appartamento sorpassava gli affitti delle direttive del comune in questione e nel nuovo appartamento è entrato assieme alla sua convivente. Inoltre il TF ha osservato che non è arbitrario di considerare la coppia di amanti ("Liebespaar") che vive nello stesso appartamento quale comunità di abitazione e vita di tipo familiare ("familienähnliche Wohn- und Lebensgemeinschaft"). La circostanza di dormire in stanze diverse e di

consumare i pasti ad orari diversi non è neanche inusuale per le economie domestiche comuni. Con giudizio 8C\_232/2015 del 17 settembre 2015 l'Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall'amministrazione, ossia che ad una beneficiaria dell'assistenza sociale andava computato nei redditi un ipotetico importo a carico del convivente ("Konkubinatsbeitrag"), ritenendo la loro convivenza - che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio - stabile. L'asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito. Può non essere decisivo sapere se il convivente si è espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell'economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell'assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell'assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà. Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un'economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni. In una sentenza 8C\_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 513, l'Alta Corte ha ulteriormente specificato la giurisprudenza riguardante l'importo ipotetico a carico del convivente non beneficiario dell'assistenza sociale. Nel caso concreto era incontestato che i ricorrenti vivevano in un concubinato stabile. La questione da chiarire era sapere se si poteva computare un importo ipotetico da parte del convivente il quale usufruiva di una rendita complementare all'AVS/AI. La nostra Massima Istanza ha in particolare rilevato: " Gemäss Praxishilfe H.10 sind in einem stabilien Konkubinat dem erweiterten SKOS-Budget der nicht unterstützten leistungspflichtigen Person sämtliche Einnahmen gegenüberzustellen. Der Einnahmeüberschuss ist sodann im Budget der antragstellenden Person vollumfänglich als Einnahme (Konkubinatsbeitrag) anzurechnen. Es geht darum, dass nicht verheiratete Paare gegenüber verheirateten Paaren nicht wesentlich besser gestellt werden. Ist der nicht unterstützte Konkubinatspartner leistungsfähig, ist unerheblich, woher seine Einnahmen stammen. Ist praxismässig das gesamte Netto-Erwerbseinkommen aus selbständiger oder unselbständiger Erwerbstätigkeit anrechenbar, sind auch sämtliche Ersatzeinkommen wie AHV- und IV-Renten, Ergänzungsleistungen, Arbeitslosenunterstützungen oder andere Taggelder von Versicherungen anzurechnen (cfr. 8C\_138/2016 del 6 settembre 2016 consid.5.2.1.)." In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II - 2013 N. 13 pag. 66 seg., relativa all'assistenza sociale al cui ambito è applicabile l'art. 4 Laps (cfr. art. 2 Laps; 21 Las), questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni. In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto. Inoltre la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo. Con giudizio

36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), ha considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell'art. 10a RLCAmal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell'art. 2a Reg.Laps. Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015 questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall'aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità. Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall'USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l'art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell'art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi. In effetti quando l'USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l'insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l'elemento della durata, essendo iniziata solo nell'aprile 2014. Inoltre gli indizi indicati dall'amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall'altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio. Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall'aprile 2014 l'unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia. Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l'alloggio con il figlio di primo letto dell'insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile. Infine con giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni. Al riguardo cfr. pure STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016 e STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015. 2.7. Le direttive COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2014 e menzionate nelle sentenze DTF 134 I 313 consid. 5.5. e DTF 141 I 153 consid. 4.3. citate sopra (cfr. consid. 2.3), al punto F. 5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare") sottolineano che: " F.5. Comunità di abitazione e vita di tipo familiare F.5.1 Principi Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale. Per ogni beneficiario dev'essere allestito e gestito un incarto individuale. Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l'alloggio e le spese varie. Per

principio, all'interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3). Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità. Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati. Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all'economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano i specifici presupposti. In particolare, dev'essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente nell'ambito di una relazione stabile. Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura almeno due anni o partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune." Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172).

2.8. Nella presente evenienza, dalle carte emerge che secondo il formulario " Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps " il 22 luglio 2016 è stata consegnata la check-list dei documenti da allegare alla domanda di prestazione assistenziali e successivamente il 29 agosto 2016 il ricorrente ha consegnato la documentazione completa (cfr. doc. 39). Lo stesso giorno l'insorgente e \_\_\_\_\_ hanno firmato l'ulteriore formulario Laps " Procura, autorizzazione a fornire informazione e compensazione ". \_\_\_\_\_, nella casella ove ha dovuto indicare il "rapporto di parentela" con il richiedente ha precisato di essere la sua convivente (cfr. doc. 38). Il 17 agosto 2016, davanti allo sportello regionale di Locarno, l'insorgente ha sottoscritto la conferma dei dati dichiarati, da cui emerge che l'insorgente stesso è il titolare del diritto e la sua unità di riferimento è composta anche da \_\_\_\_\_ quale sua convivente (cfr. doc. 35-37). Con decisione del 24 agosto 2016 l'USSI ha respinto la richiesta di prestazioni assistenziali indicando che il reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento del ricorrente, costituita da lui stesso e \_\_\_\_\_, supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 14; consid. 1.1). L'insorgente ha interposto reclamo pervenuto il 6 settembre 2016 al competente ufficio facendo valere in particolare che la prestazione complementare di \_\_\_\_\_ non può essere calcolata nel reddito disponibile (cfr. doc. 120-123). Il provvedimento del 24 agosto 2016 è stato poi confermato con la decisione su reclamo del 23 ottobre 2016 (cfr. doc. A1).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare che la convivenza fra il ricorrente e \_\_\_\_\_ deve essere considerata stabile ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell'ambito dell'assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las; consid. 2.5.). Come si evince dal contratto di locazione attualmente in essere entrambi sono conduttori dell'appartamento di 4 ½ locali sito nel Comune di \_\_\_\_\_. Il contratto di locazione con inizio 1° novembre 2013 è stato stipulato il 4 ottobre 2013 e prevede una pigione mensile di fr. 1'950.-- (cfr. doc. 22-27). Già da questa circostanza si lascia dedurre una convivenza da più di tre anni. Inoltre si rileva che RI 1 sin dall'inizio ha indicato che \_\_\_\_\_ fosse la sua convivente. Nel formulario " Procura, autorizzazione a fornire informazioni e compensazione ", compilato e sottoscritto dal ricorrente il 29 luglio 2016, \_\_\_\_\_ è designata come "convivente" (cfr. doc. 38). Pure nella conferma, sottoscritta davanti allo sportello regionale di \_\_\_\_\_ dal ricorrente, \_\_\_\_\_ è indicata esplicitamente quale convivente (cfr. doc. 35). Infine si osserva che il ricorrente soltanto nel ricorso davanti al TCA ha sollevato la questione della convivenza. Invece nel suo reclamo ha solo obiettato che la prestazione complementare di \_\_\_\_\_ non potrebbe essere

utilizzata per coprire il suo mantenimento. Visto quanto esposto e in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C\_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; STF 8C\_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C\_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C\_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), a ragione l'USSI ha ritenuto che ci troviamo in presenza di un caso di applicazione dell'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps. A ragione, pertanto, l'USSI nel calcolo del 24 agosto 2016 relativo al diritto a prestazioni assistenziali ordinarie ha tenuto conto di un'unità di riferimento costituita da RI 1 e \_\_\_\_\_. Siccome \_\_\_\_\_ fa parte dell'unità di riferimento del ricorrente la rendita complementare all'AVS/AI che ella riceve va calcolata nel reddito computabile Las. Ciò perché le prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali. Esse si situano all'ultimo posto nell'ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito. A tale riguardo cfr. 8C\_138/2016 del 6 settembre 2016 (consid. 2.6). 2.10. RI 1 contesta inoltre la voce "proprietà fondiaria in altri comuni del Cantone" nel conteggio effettuato dall'USSI. Egli sostiene che l'importo sia troppo elevato siccome il fondo è suddiviso in parti uguali tra quattro comproprietari e i valori dei piccoli terreni non sottoposti a stima fossero tutti attribuiti a lui. 2.11. Questa Corte ricorda innanzitutto che nell'ambito dell'assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e

### **E. 13**

Laps. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Inoltre ai sensi dell'art. 22 lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100'000 fr. per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10'000 fr. per una persona sola, 20'000 fr. per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2'000 fr. per ogni figlio minorenni o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile. L'art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari. Le disposizioni della Conferenza svizzera dell'azione sociale - COSAS del dicembre 2008 al punto E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro, che: " Non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare. I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli. Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle di mercato (v. capitolo B.3). Nei casi

in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se l'intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l'autorità del sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile. I beni immobiliari situati all'estero sono da considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera. Se l'autorità competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare l'immobile, si tratterà d'iscrivere un'ipoteca legale esigibile al momento dell'alienazione dell'immobile o del decesso del beneficiario." Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115. Per quanto concerne l'inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza immobiliare cfr. STCA 42.2009.19 dell' 8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016. 2.12. Nel caso di specie, attentamente esaminate le carte processuali, il TCA non può che approvare l'operato dell'USSI che ha computato nel relativo calcolo la sostanza immobiliare relativa alla sua parte di comproprietà del fondo nel Comune di \_\_\_\_\_. Dal rapporto di stima del circondario cantonale di stima \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ del 25 gennaio 2016 si evince che il valore attuale delle due stalle è stabilito in fr. 17'200.--. L'importo va diviso fra i quattro comproprietari fra cui anche il ricorrente e quindi ogni quota ammonta a fr. 4'325.-- (cfr. doc. 48). Nella decisione di diniego del 24 agosto 2016 l'USSI ha correttamente tenuto conto dell'importo di fr. 4'325.-- nella voce sostanza imponibile in altri Cantoni (cfr. doc. 16). Visto quanto esposto, non si può che confermare il modus operandi dell'USSI e la censura si rivela infondata. 2.13. A titolo abbondanziale si aggiunge, come peraltro già accennato dall'USSI nella loro risposta di causa, che l'unità di riferimento di RI 1 e \_\_\_\_\_ subisce comunque una "lacuna" di entrate anche se essi superano con il loro reddito disponibile residuale il limite annuo fissato del Dipartimento della sanità e della socialità. Questa problematica è da ricondurre alla circostanza che il costo effettivo del loro alloggio è di fr. 1'950.-- mensili, mentre per il calcolo del diritto all'assistenza il costo dell'alloggio è riconosciuto al massimo nella misura di fr. 1'250.--. Secondo l'art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l'alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l'affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall'art. 9 Laps. L'art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all'importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili. Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all'importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.-- all'anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese. L e Direttive della COSAS, al punto B.3 "Spese d'alloggio", prevedono che: "(...) Un affitto già vigente giudicato eccessivamente elevato dev'essere finanziato fintanto che non venga trovata una soluzione abitativa più idonea ed economica. Gli uffici di assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente il beneficiario a trovare un alloggio più modesto. Le condizioni contrattuali di disdetta devono comunque essere rispettate. Prima di esigere un trasloco in un appartamento con affitto più conveniente, si dovrebbe esaminare attentamente ogni specifica situazione, tenendo presente il numero dei componenti del nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l'età del beneficiario, nonché lo stato di salute e il grado d'integrazione sociale delle persone

considerate. (...) Se un beneficiario dovesse rifiutarsi di traslocare in un alloggio a buon mercato, gli potrebbe essere riconosciuto solo l'importo dell'abitazione più economica che gli viene proposta. Questa misura può condurre il beneficiario a non essere più in grado di assolvere ai doveri del suo contratto, fino ad incorrere allo sfratto. In questo caso, però, il sostegno sociale sarà tenuto ad offrirgli un alloggio d'emergenza. Di fronte alla diversità regionale dei livelli degli affitti, per le spese di alloggio si raccomanda di fissare limiti massimi comunali o regionali, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche." Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172.

2.14. Come già accennato al considerando precedente, dal contratto di locazione del ricorrente e \_\_\_\_\_ si evince che la pigione dell'appartamento di \_\_\_\_\_ ammonta a fr. 1'950.-- mensili (cfr. doc. 22). Questo importo va maggiorato dalle spese accessorie effettiva, ossia di fr. 50.-- mensili. L'assistenza sociale ammette però per le unità di riferimento composte di due persone una spesa per l'alloggio fino ad un massimo corrispondente all'importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, ossia fr. 15'000.-- all'anno, corrispondenti a fr. 1'250.-- al mese. Visto quanto esposto, nella concreta evenienza risulta una "lacuna" di fr. 750.-- che non è rappresentata nel calcolo effettuato dall'USSI. Detto in altre parole, se il ricorrente e \_\_\_\_\_ vivessero in un appartamento con un affitto massimo di fr. 1'250.-- avrebbero ogni mese fr. 750.- in più a disposizione.

2.15. Alla luce di quanto qui sopra esposto, la decisione su reclamo del 23 ottobre 2016 deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.